



DELEGAZIONE PROVINCIALE
CROTONE

VIA ALESSANDRO MANZONI N. 2
88900 CROTONE, IT

www.crcalabria.it

cp.crotone@lnd.it
crotone@pec.crcalabria.it

0962 1925209



ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 4 del 20 Luglio 2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 10/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2026/2027;

COMUNICATO UFFICIALE n. 14/A della F.I.G.C., inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027;

COMUNICATO UFFICIALE n. 15/A della F.I.G.C., inerente la delibera del valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica per la stagione sportiva 2026/2027.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 23 - 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: D.Lgs.n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Davide Amedeo

IL DELEGATO
Silvio Comito

PUBBLICATO DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE IL 20 LUGLIO 2026

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2026/2027

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2026/2027, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire gli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027;
- ritenuta l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto;
- sentiti i Vice Presidenti della FIGC

d e l i b e r a

di emanare le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato sub A).

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E RELATIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCP STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

La Divisione Calcio Paralimpico della FIGC (di seguito: “*Divisione*” o “*DCP*”) stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione alle competizioni della stagione 2026/2027.

Le attività inerenti al processo di iscrizione alle competizioni e il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici e dei *Dirigenti anche con funzioni tecniche* (di cui all’art. 25 *ter*, comma 4, delle NOIF) della Divisione saranno effettuate per via telematica attraverso il Portale Servizi FIGC.

1.1 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCP PER SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FIGC – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO

Le richieste di iscrizione alle competizioni agonistiche della Divisione (Campionati di livello 1 – 2 – 3 e altre competizioni di calcio paralimpico) delle società già affiliate alla FIGC dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra il 14 luglio 2026 e il 17 settembre 2026 (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la **variazione dell’organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l’organigramma della società DCP al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L’approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell’organigramma alla data di deposito del censimento;
- b. effettuare l’**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell’apposita sezione “domanda di iscrizione” del Portale Servizi.

Le richieste di iscrizione alle sole competizioni non agonistiche di livello “Fun&Play” della Divisione delle società già affiliate alla FIGC potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l’intera Stagione Sportiva 2026/2027.

1.2 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCP PER SOCIETÀ' NON AFFILIATE ALLA FIGC – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO

Le richieste di iscrizione alle competizioni agonistiche della Divisione (competizioni di livello 1 – 2 – 3 e altre competizioni di calcio paralimpico) delle Società non affiliate alla FIGC dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra il 14 luglio 2026 e il 17 settembre 2026 (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la procedura di **richiesta affiliazione DCP**, inserendo i dati e i documenti richiesti dal Portale Anagrafe Federale FIGC;
- b. effettuare la **comunicazione dell'organigramma**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche, che costituiscono l'organigramma della società DCP al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L'approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell'organigramma alla data di deposito del censimento;
- c. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione “domanda di iscrizione” del Portale Servizi.

Le richieste di iscrizione alle sole competizioni non agonistiche di livello “Fun&Play” (FPS) della Divisione delle società già affiliate alla FIGC potranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC durante l'intera Stagione Sportiva 2026/2027.

2. ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

Entro il **20 ottobre 2026** la Divisione, esaminata la documentazione pervenuta per l'iscrizione alle competizioni della stagione sportiva 2026/2027, comunicherà in forma scritta alle società l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Divisione, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno ammesse alle competizioni potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Divisione alla Segreteria Generale della FIGC.

Il ricorso alla Segreteria Generale e la relativa documentazione dovranno essere depositati presso la Divisione entro il **23 ottobre 2026 (ore 18:00, termine perentorio)**.

La Segreteria Generale, entro il **29 ottobre 2026**, esaminata la documentazione depositata, esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'iscrizione alle competizioni sarà assunta entro il successivo Consiglio Federale in calendario.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'iscrizione alle competizioni di competenza per la Stagione Sportiva di riferimento, è consentito ricorso ai sensi dell'attuale normativa vigente.

3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

3.1 MODALITA' DI TESSERAMENTO

Le calciatrici e i calciatori tesserati per le Società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione sono qualificate/i nelle seguenti categorie:

- a) “Giovani”;
- b) “Giovani Dilettanti”;
- c) “Non professionisti”.

Sono qualificati “Giovani” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico nel rispetto di quanto stabilito all'art. 31 delle NOIF.

Sono qualificati “Giovani Dilettanti” o “Non Professionisti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico-nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 29 e 32 delle NOIF.

La/Il calciatrice/calciatore “giovane” è vincolato alla società della Divisione per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Il tesseramento della/del calciatrice/calciatore “giovane dilettante” può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Il tesseramento della/del calciatrice/calciatore “non professionista” può durare al massimo due

stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui la/il calciatrice/calciatore compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Le categorie di appartenenza delle/dei calciatrici/calciatori partecipanti alle altre attività, diverse dalle competizioni di livello 1 – 2 – 3 e Fun&Play” (FPS), sono altresì disciplinate dai regolamenti delle Federazioni Internazionali Paralimpiche di competenza (WAFF, IFCPF).

Le attività di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale Servizi FIGC, secondo le seguenti modalità:

a. Procedura di primo tesseramento di calciatrice/calciatore nella DCP

La società dovrà compilare la pratica “*Primo Tesseramento*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di tesseramento (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- documento d'identità (carta d'identità o passaporto);
- codice fiscale;
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

b. Procedura di aggiornamento di posizione calciatrice/calciatore svincolata/o (tesseramento di calciatrice/calciatore già tesserata/o per la DCP)

La società dovrà compilare la pratica “*Aggiornamento di Posizione*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di aggiornamento di posizione (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).

- data di scadenza del certificato medico agonistico.

c. Procedura di tesseramento di Dirigente nella DCP

La società dovrà compilare la pratica “*Variazione Organigramma*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- censimento aggiornato con l’inserimento dei nuovi Dirigenti;
- autocertificazione NOIF ex art. 22 *bis* per le nuove figure inserite.
- documento d’identità (carta d’identità o passaporto).
- Codice fiscale

3.2 TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO E VARIAZIONE DI LIVELLO

La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento presso la Divisione, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

a. Trasferimento di calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico

Il trasferimento di una/un calciatrice/calciatore tesserata/o per una società partecipante alle competizioni organizzate dalla Divisione ad altra società della Divisione può avvenire, a titolo temporaneo o definitivo, depositando apposito modulo di trasferimento per via telematica, esclusivamente nei seguenti periodi di tesseramento:

- ***dal 14 luglio 2026 al 24 settembre 2026 (ore 18.00);***
- ***dal 16 novembre 2026 al 6 dicembre 2026 (ore 18.00);***
- ***dal 1° febbraio 2027 al 25 febbraio 2027 (ore 18.00).***

Non sarà possibile, al di fuori di tali date, trasferire a nessun titolo calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico.

b. Tesseramento di calciatrici/calciatori (primo tesseramento) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico

Il primo tesseramento di una/un calciatrice/calciatore mai tesserata/o in precedenza per una

società della Divisione è consentito **fino al 25 febbraio 2027 (ore 18:00, termine perentorio)**. L'utilizzo delle/dei suddette/i calciatrici/calciatori sarà possibile a partire dal giorno successivo alla data di tesseramento.

c. Tesseramento di calciatrici/calciatori (tesseramento a seguito di svincolo) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico

Il tesseramento di una/un calciatrice/calciatore svincolata/o da una società della Divisione è consentito **entro il 25 febbraio 2027 (ore 18:00, termine perentorio)**, ma, ove si realizzi al di fuori dei periodi di tesseramento di cui alla precedente lettera a), l'utilizzo di tale calciatrice/calciatore nelle competizioni della Divisione potrà avvenire solo a partire dal primo periodo di tesseramento successivo.

d. Trasferimento e variazione di livello di gioco di una/un calciatrice/calciatore appartenente alla medesima società, partecipante alle competizioni della DCP di Livello 1 – 2 - 3

La variazione di livello di gioco all'interno di una stessa società può essere effettuata esclusivamente se il passaggio avviene da un livello più basso ad un livello più alto ed esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

Eccezionalmente, qualora ciò risulti necessario all'esito del Test Match, su insindacabile giudizio della Divisione, la variazione di livello di gioco potrà essere effettuata entro il giorno precedente l'inizio delle competizioni regionali.

È altresì ammesso il trasferimento ad altra squadra appartenente alla medesima società, iscritta alla medesima competizione e del medesimo livello di gioco, esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

e. Tesseramento di calciatrici/calciatori partecipanti alle gare di “Fun&Play”

Il tesseramento di una/un calciatrice tesserata/o per una società partecipante alle competizioni di Livello 3 organizzati dalla Divisione è valido anche per le attività non competitive di “Fun&Play”.

3.3. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DA NORME REGOLAMENTARI

Vengono fissati i seguenti termini per le previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5, delle NOIF (conversione del trasferimento da temporaneo a

definitivo):

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- ***dal 16 novembre 2026 al 3 dicembre 2026 (ore 18.00);***
- ***dal 1° febbraio 2027 al 25 febbraio 2027 (ore 18.00).***

b) Art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia e liste di svincolo)

Le liste di svincolo per calciatrici/calciatori di società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico devono essere depositate per via telematica presso la Divisione nei seguenti periodi:

- ***dal 14 luglio 2026 al 31 agosto 2026 (ore 18.00);***

Liste di svincolo suppletive:

- ***dal 1° febbraio 2027 al 11 febbraio 2026 (ore 18.00).***

La decorrenza dello svincolo è fissata a far data dall'ultimo giorno dei periodi di deposito sopra indicati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatrici/calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso la Divisione, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 14 giugno 2027.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente comunicato, il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico della FIGC è disciplinato dalle NOIF della FIGC e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 99, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, la pubblicazione annuale da parte della FIGC del “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica”, calcolato sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2025/2026 è stato di € 123,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 ha avuto un incremento del 2,9%;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

il “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica” di cui in premessa è stabilito, per la stagione sportiva 2026/2027, nella misura di € 127,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2026

**Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative
materia di imposte sui redditi –**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 - S. O. n. 26 – il D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il nuovo Testo Unico, che riordina la disciplina fiscale relativa alle persone fisiche – IRPEF – e alle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, consta di 377 articoli (con, tra parentesi, il riferimento al corrispondente articolo del precedente Testo Unico - DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Con il nuovo Testo Unico, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, non sono introdotte nuove norme fiscali, ma sono riordinate e coordinate le disposizioni che negli ultimi quarant'anni hanno modificato, nel tempo, il precedente Testo Unico.

Il nuovo Testo Unico è suddiviso in quattro Parti. Si riportano, di seguito, soltanto i titoli degli articoli e la relativa numerazione:

PARTI I^ - *Disposizioni generali in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche –*

IRPEF e delle società - IRES

IRPEF – Disposizioni generali –	artt. da 1 a 26
Redditi fondiari	artt. da 27 a 45
Redditi di capitale	artt. da 46 a 50
Redditi di lavoro dipendente	artt. da 51 a 54
Redditi di lavoro autonomo	artt. da 55 a 63
Redditi di impresa	artt. da 64 a 75
Redditi diversi	artt. da 76 a 80
IREs – Disposizioni generali	artt. da 81 a 89
Società/enti commerciali –	
Determinazione della base imponibile	artt. da 90 a 123
Opzioni per la trasparenza	artt. da 124 a 125
Consolidato nazionale	artt. da 126 a 136
Consolidato mondiale	artt. da 137 a 148
Enti non commerciali residenti	artt. da 149 a 150
Enti non commerciali non residenti	art. 159
Disposizioni comuni	artt. da 160 a 200

PARTI II^ - *Disposizioni che disciplinano regimi agevolativi e settori particolari (forfetari)*

Settore agricolo	artt. 201 e 202
Imposizione sostitutiva locazioni di immobili abitativi	artt. da 203 a 206
Regime fiscale delle locazioni brevi	artt. 207 e 208

Esenzione per i redditi di taluni rapporti di collaborazione	art. 215
Disposizioni sulla tassazione del trattamento di fine rapporto	art. 216
Esenzione per borse di studio	art. 222
Regime forfetario	artt. da 232 a 243

PARTE III^A - *Disciplina relativa alla imposizione minima global-
Global minimum tax – Pillar two*

PARTE IV^A - *Disposizioni transitorie e finali*